

Statuto

Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori - INPAL

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

Per iniziativa dell'Associazione Italiana Coltivatori – AIC è costituito l'Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori, in acronimo INPAL, per il patrocinio e la tutela sociale gratuita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati e di tutti i cittadini italiani, stranieri e apolidi, presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti aventi causa, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in vigore. Il Patronato INPAL ha sede legale in Roma.

ARTICOLO 2

FINALITA'

L'INPAL esplica la sua attività di patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n.152, e successive modificazioni e integrazioni, su tutto il territorio della Repubblica ed eventualmente anche all'estero, per il tramite dei propri uffici centrali e periferici.

In particolare, nella sua azione di tutela e assistenza verso i lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati e di tutti i cittadini italiani, stranieri e apolidi, presenti nel territorio dello Stato, e dei loro superstiti aventi causa, esso svolge:

1. Attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza, per il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da stati esteri nei confronti di cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero;
2. Attività di informazione e consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti ed aventi causa, relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della sua responsabilità civile anche per eventi infortunistici;
3. Attività di cura dello svolgimento di pratiche occorrenti per la previdenza volontaria, facoltativa o libera;
4. Attività di assistenza dei lavoratori emigrati ed immigrati per il riconoscimento dei loro diritti previdenziali ed assistenziali;
5. Attività di assistenza dei lavoratori autonomi e dipendenti nello svolgimento di quanto necessario per l'espletamento delle pratiche con tutte le amministrazioni e gli istituti pubblici;
6. Attività di raccolta dati, di promozione di studi e di avanzamento di proposte di applicazione e di perfezionamento delle leggi sociali, per iniziativa propria o in collaborazione con altri Istituti di Patronato;
7. Attività di tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa, emigrati o in servizio all'estero, per il conseguimento dei loro diritti assistenziali, assicurativi e previdenziali, acquisiti anche fuori del territorio nazionale con particolare riguardo al rispetto dei regolamenti comunitari, convenzioni ed accordi internazionali;
8. Attività di promozione della divulgazione tra i lavoratori delle norme riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;

I.N.P.A.L. – Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori

9. Attività di promozione di iniziative di tutela civica e di prevenzione, servizi di accoglienza, di assistenza e di integrazione nei confronti di lavoratori e cittadini, italiani e stranieri in particolare stato di bisogno; a tal fine interviene sugli organismi pubblici e privati preposti all'assistenza e alla sicurezza sociale;
10. Attività di cura della formazione e dell'aggiornamento degli operatori del Patronato;
11. Attività di divulgazione a mezzo stampa e degli organismi di informazione dell'attività dell'Istituto e delle iniziative intese ad aggiornare i lavoratori in materia di assistenza e previdenza, sia in Italia che all'estero.
12. Ogni altra attività, comprese quelle diverse, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, nonché ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, così come modificati ed integrati dalla legge 23 dicembre 2014, n.190.



Tutte le attività indicate dal presente articolo sono svolte a titolo gratuito, fatte salve le eccezioni di legge.

ARTICOLO 3

ORGANI

Sono organi dell'INPAL:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 4

IL PRESIDENTE

Il Presidente, designato dalla Giunta Esecutiva dell'associazione promotrice AIC, tra i consiglieri di amministrazione neo incaricati, ha la rappresentanza legale dell'INPAL.

Spetta al Presidente:

1. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
2. determinare le materie da portare alla discussione dell'organo di cui al punto 1) e vigilare sulla corretta esecuzione delle sue deliberazioni;
3. disporre ispezioni sulle sedi periferiche del patronato;
4. adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso da richiedere alla prima seduta utile successiva al provvedimento.
5. firmare gli atti e i documenti che comportano gli impegni dell'istituto;
6. autorizzare i pagamenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
7. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di bilanci degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il Presidente cura altresì i rapporti con le istituzioni pubbliche e private in genere, gli istituti di credito e l'associazione promotrice.

In caso di suo impedimento, la legale rappresentanza e le funzioni inerenti all'ufficio possono essere temporaneamente attribuite dal Presidente stesso o dal Consiglio di Amministrazione al Vicepresidente, ove nominato, o al Consigliere di amministrazione più anziano.

I.N.P.A.L. – Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori

ARTICOLO 5

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 7 consiglieri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Esecutiva dell'associazione promotrice AIC, che designa anche il Presidente dell'organo tra i consiglieri neo-incaricati. La Giunta Esecutiva ha anche il potere di revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Per particolari materie e per quanto disposto dalla normativa, nonché su richiesta del Presidente, il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'organo senza diritto di voto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. nominare, eventualmente, un Vicepresidente tra i consiglieri incaricati per le funzioni indicate al precedente articolo 4;
2. stabilire il regolamento interno per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dal presente statuto;
3. definire e determinare il modello organizzativo relativo alle sedi territoriali di patronato;
4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Presidente, nonché le operazioni di storno tra i vari capitoli di bilancio;
5. trasmettere il bilancio consuntivo approvato agli enti e alle istituzioni pubbliche secondo le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
6. deliberare per l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, urbani e rustici, nonché l'eventuale trasformazione di detti beni;
7. fissare le direttive di ordine generale, in coerenza con gli orientamenti espressi dall'associazione promotrice, per il raggiungimento delle finalità dell'INPAL e per l'attuazione dei rapporti con gli organi dello Stato, le organizzazioni sindacali e gli istituti previdenziali e assistenziali, sia pubblici che privati;
8. deliberare sull'accettazione delle donazioni, delle eredità, dei legati e lasciti a favore dell'INPAL;
9. approvare l'organizzazione dei servizi e degli uffici della sede centrale;
10. deliberare le assunzioni, i licenziamenti, le nomine, le rimozioni, gli avanzamenti del personale impiegatizio e del personale tecnico, sia per gli uffici centrali che per quelli periferici e determinare il trattamento economico con riferimento alle vigenti norme contrattuali adottate;
11. esaminare le risultanze delle ispezioni e degli accertamenti disposti sulle sedi periferiche dal Presidente e, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal Consigliere di amministrazione più anziano, e deliberare sui provvedimenti da adottare;
12. determinare i compensi per attività e prestazioni professionali;
13. deliberare la nomina del Direttore Generale ed eventualmente di un Vice Direttore Generale;
14. deliberare, in caso di particolari ed accertate esigenze di cassa, il ricorso al credito bancario;
15. ratificare i provvedimenti adottati dal presidente in caso di urgenza, nonché i pagamenti di ordinaria e straordinaria amministrazione autorizzati dal Presidente;
16. deliberare l'approvazione delle modifiche al presente statuto su proposta del Presidente.

ARTICOLO 6

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti, dei quali tre effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti. I sindaci sono nominati dalla Giunta Esecutiva dell'associazione promotrice AIC in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

I.N.P.A.L. – Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori

Alla prima riunione l'organo elegge al suo interno il Presidente.

Spetta al Collegio dei Sindaci:

1. rivedere e controllare le scritture contabili;
2. fare ispezioni e riscontri di cassa;
3. esaminare il bilancio preventivo e consuntivo dell'ente predisposto dal Presidente, relazionando il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.



ARTICOLO 7

DURATA DEGLI ORGANI

I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 8

QUORUM DI COSTITUZIONE E DELIBERATIVO DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che possono svolgersi anche in modalità telematica secondo criteri di trasparenza e tracciabilità, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'adozione di provvedimenti di modifica dello statuto è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno o in termini più brevi se il Presidente lo ritiene necessario o qualora ci sia la richiesta di almeno i due/terzi del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è a capo di tutti i servizi centrali e sovrintende ai servizi periferici ed esteri dell'INPAL.

Spetta al Direttore Generale:

1. collaborare con il Presidente per dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
2. esercitare le attribuzioni conferitegli dagli organi dell'Ente;
3. provvedere alla direzione operativa della sede centrale;
4. esercitare il potere di disciplina sul personale della sede centrale e delle sedi periferiche ed estere, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti relativi al personale stesso.

Per particolari materie e per quanto disposto dalla normativa, il Direttore Generale può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 10

STRUTTURA ORGANIZZATIVA


L'INPAL svolge la propria attività attraverso gli uffici centrali, periferici ed esteri, ove costituiti.

I.N.P.A.L. – Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori

Sono uffici periferici le sedi regionali, provinciali e zonali sia in Italia che all'estero. Per ufficio centrale si intende la struttura della sede centrale, che ha funzioni di coordinamento, assicura i servizi utili all'organizzazione del patronato e impartisce le direttive generali derivanti dalla normativa di riferimento e dalle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le sedi regionali, ove costituite, svolgono funzioni di coordinamento dell'attività degli uffici del proprio territorio. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, come prescritto all'art. 7, c. 3., del DM 193/2008.

Le sedi provinciali e zonali assicurano l'erogazione dei servizi attraverso una o più unità operative. Alla sede provinciale devono essere addetti almeno due operatori come prescritto all'art. 7, c. 5., lett. c), del DM 193/2008.



ARTICOLO 11

RAPPORTO DI LAVORO E DI COLLABORAZIONE

Per lo svolgimento delle proprie attività operative, l'INPAL si avvale esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti del patronato o comandati dall'associazione promotrice e dalle sue articolazioni territoriali statutariamente previste, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 152/2001.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare forme contrattuali migliorative per i dipendenti.

Per le sole attività di cui al citato articolo 6 - nello specifico: informazione, istruzione, raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni - l'INPAL può occasionalmente avvalersi di collaboratori che operino senza poteri di rappresentanza degli assistiti in modo volontario e gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo, effettivamente sostenute e debitamente documentate. L'accordo in forma scritta contenente le modalità di svolgimento delle collaborazioni deve essere validato dal competente Ispettorato territoriale del lavoro e, per l'estero, dalle Autorità consolari e diplomatiche.



ARTICOLO 12

ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA

L'INPAL assicura la tutela dei diritti in sede contenziosa, amministrativa o giudiziaria, mediante apposite convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi con avvocati, medici ed altri professionisti, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità dell'eventuale partecipazione dell'assistito alle spese, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 152/2001.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la stipula di contratti d'opera professionali con professionisti per l'assistenza, la consulenza e il patrocinio.

Gli avvocati, i medici e gli altri consulenti con incarichi professionali negli uffici centrali e periferici, non possono avere un rapporto di lavoro subordinato con l'INPAL.

ARTICOLO 13

DOTAZIONI FINANZIARIE E MEZZI ECONOMICI

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l'INPAL provvede:

I.N.P.A.L. – Istituto Nazionale Per l'Assistenza ai Lavoratori

- con i finanziamenti e le entrate previsti dalla legge n.152/2001 e da altre leggi e regolamenti dello Stato;
- con i contributi e le anticipazioni dell'Associazione Italiana Coltivatori e delle sue articolazioni territoriali;
- con eventuali contributi delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli altri Enti o Istituti locali, nazionali, comunitari ed esteri;
- con eventuali lasciti o donazioni.

L'esercizio finanziario dell'INPAL si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente; entro il 31 marzo sarà compilato ed approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 14

DURATA E SCIoglimento

La durata dell'INPAL è illimitata.

Lo scioglimento dell'INPAL può essere disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 152/2001; in tale caso, il patrimonio eventualmente risultante, al netto degli adempimenti di legge, sarà devoluto interamente all'AIC Nazionale con l'obbligo di destinarlo a scopi di assistenza sociale.

ARTICOLO 15

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente statuto e le eventuali successive modificazioni sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le vigenti disposizioni in materia.

L'INPAL si obbliga ad apportare al presente statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie da leggi e regolamenti nazionali, regionali e/o locali e comunitari, dando mandato al Presidente di provvedervi.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge in materia, comunitarie e regionali e, in particolare, le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n.152, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Repertorio n. 23568

ESTRATTO

Certifico io sottoscritto Dott. STEFANO BOMPADRE, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 90, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia fotostatica è conforme a quanto risulta trascritto alle pagine nn. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del libro dei Verbali Consiglio di Amministrazione dell'Istituto:
- "I.N.P.A.L.", con sede in Roma, Via Torino n. 95, libro regolarmente bollato, vidimato e tenuto a norma di legge.

Si rilascia il presente estratto a richiesta del predetto Istituto, per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, nel mio studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 90, sette maggio duemilaventiquattro.



Stefano Bompadre

